

Cass. 31.10.2016 n. 22045
Data: 4.11.2016 9:55:40

FULL ACCOUNTIG
S.P.A
Sistema Integrato

Cass. 31.10.2016 n. 22045

Svolgimento del processo

Il 2.5.2012 il tribunale di Siracusa dichiarò il fallimento di Cantiere Noè s.p.a.

Con ricorso in data 20.6.2013 la Cantiere Navale di Augusta s.p.a. avanzò una proposta di concordato, modificata il 24.9.2014 e infine supponente il pagamento in favore dei creditori della complessiva somma di euro 5.000.000,00, comprese le somme acquisite all'attivo del fallimento alla data dell'omologazione.

Per le somme necessarie all'adempimento del concordato, si propose il versamento in quattordici rate semestrali consecutive di euro 150.000,00 cadauna, a decorrere dal mese successivo a quello dell'omologazione, e un versamento finale, da effettuarsi entro il termine di dodici mesi decorrente dalla scadenza della suddetta rateazione, in misura pari alla concorrenza dell'importo necessario all'estinzione dell'obbligazione concordataria. Tale pagamento si prevede che fosse garantito da fidejussioni da rilasciare e consegnare al momento della omologazione del concordato.

La proposta stabilì che le citate somme e quelle già acquisite all'attivo alla data dell'omologazione fossero destinate: (a1) al "pagamento integrale delle spese di giustizia (...) e di tutti i crediti in prededuzione (...) immediatamente dopo la pubblicazione del provvedimento di omologazione del concordato, impiegando le somme già acquisite all'attivo del fallimento"; (a2) al "pagamento dei creditori privilegiati secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione", da eseguire, "sino a concorrenza delle somme residue già acquisite all'attivo del fallimento, (...) immediatamente dopo la pubblicazione del provvedimento di omologazione del concordato (...)" e "per la residua parte", con le somme da versare in adempimento della proposta "con la periodicità suindicata"; (a3) al pagamento dei creditori chirografari con le somme residue "dopo l'integrale soddisfacimento dei creditori di cui ai precedenti punti al e a2", in una misura indicata in importo non inferiore al 20% delle rispettive ragioni di credito, sempre con versamenti periodici nel senso di cui sopra.

Ottenuto il parere favorevole del comitato dei creditori e l'approvazione degli ammessi al voto, la ricorrente chiese l'omologazione del concordato, ma Pietro Alberto Alberti, azionista della fallita, propose opposizione eccependo l'irregolarità della procedura.

Il tribunale di Siracusa negò l'omologazione in quanto la procedura dovevasi considerare viziata.

Secondo il tribunale, ai creditori privilegiati, stante la prevista dilazione di pagamento, avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto di voto e, in considerazione del connesso soddisfacimento non integrale, sarebbe stata necessaria altresì la relazione giurata di un professionista secondo il disposto dell'art. 124, terzo comma, legge fall.

Il reclamo della proponente veniva a sua volta rigettato dalla corte d'appello di Catania, salva una riduzione dell'ammontare della condanna al pagamento delle spese processuali della parte opponente.

Sinteticamente la corte d'appello riteneva che Alberti era da comprendere nel novero dei legittimati all'opposizione, tenuto conto dell'ampia dizione dell'art. 129, secondo comma, della legge fall., facente riferimento a "qualsiasi altro interessato". L'interesse doveva essere individuato alla stregua della nozione rinveniente nell'art. 100 c.p.c. e valutato in base alla mera prospettazione di parte, sicché era infine da affermare in ragione della posizione di socio

del predetto e delle eccepite irregolarità della procedura di concordato.

Riteneva poi non omologabile il concordato perché il pagamento dilazionato dei privilegiati era da considerare come equivalente a una soddisfazione non integrale. Da questo punto di vista la procedura era stata inficiata dalla mancata partecipazione dei creditori privilegiati alle operazioni di voto e dalla mancanza della relazione dell'esperto designato dal tribunale ai sensi dell'art. 124, terzo comma, legge fall. Né in simil guisa poteva essere seguita la prospettazione della reclamante, secondo cui, in base alle somme liquide già acquisite all'attivo e a quelle che sarebbero maturate alla data dell'omologazione, solo uno dei creditori privilegiati, Riscossione Sicilia s.p.a., non sarebbe stato soddisfatto immediatamente; e tale creditore, in quanto anche chirografario, era stato ammesso al voto e si era espresso favorevolmente alla proposta. Secondo la corte d'appello tale prospettazione era da considerare da un lato generica e, dall'altro, comunque infondata, giacché Riscossione Sicilia s.p.a aveva sì partecipato alle operazioni di voto, ma per la sola quota chirografaria del suo credito, non anche per la misura corrispondente alla perdita economica conseguente alla dilazione di pagamento quanto alla quota privilegiata. La corte distrettuale riteneva imputabile alla proponente, se non l'omissione relativa alle operazioni di voto dei privilegiati, sicuramente quella relativa alla richiesta di nomina del professionista, ai fini della relazione giurata di stima del valore dei beni e dei diritti oggetto di prelazione.

Contro il decreto della corte d'appello di Catania, depositato il 12.8.2015 e non notificato, la s.p.a. Cantiere Navale di Augusta ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

Alberti ha replicato con controricorso.

Non ha svolto difese il fallimento.

La ricorrente ha depositato una memoria.

Motivi della decisione

I. - Coi primi quattro motivi, la ricorrente devolve la questione relativa alla legittimazione del socio azionista della fallita a opporsi all'omologazione del concordato.

In questa prospettiva denuncia nell'ordine:

- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100, 105 c.p.c., 129 legge fall., 2697 c.c.;
- la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi;
- ancora la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100, 105 c.p.c., 129 legge fall.;
- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Assume:

(i) che erroneamente la corte distrettuale aveva escluso di dover verificare in concreto la sussistenza dell'interesse ad agire;

(ii) che nessun effetto utile e giuridicamente apprezzabile poteva derivare al socio dal diniego di omologazione;

(iii) che le asserite irregolarità della procedura di concordato non potevano configurare l'interesse del socio, tenuto conto che nessun vantaggio economico, in rapporto al valore della quota sociale, poteva farsi discendere dalla liquidazione fallimentare rispetto a quella concordataria; e che anzi proprio il socio Alberti era stato separatamente attinto da iniziative giudiziarie, in sede penale e in sede civile, per condotte in danno della società e dei creditori;

(iv) che, escludendosi l'interesse e la legittimazione, errata doveva ritenersi la statuizione finale di condanna di essa ricorrente alle spese processuali.

- Coi restanti tre motivi di ricorso la società, relativamente questa volta al diniego di omologazione, lamenta nell'ordine:

(v) la violazione e falsa applicazione degli artt. 124 e 127 legge fall., in quanto nessun diritto di voto dovevasi riconoscere ai creditori privilegiati, giacché in favore di questi era stato semplicemente prospettato il pagamento dilazionato del credito, con maggiorazione dei corrispondenti interessi; e nell'ambito del concordato fallimentare, giustappunto gli interessi e niente altro detti creditori, soggetti alle regole del fallimento, avrebbero potuto pretendere ai sensi degli artt. 54 e 55 legge fall.; donde non era necessaria neppure la relazione giurata ex

art. 124, terzo comma, legge fall;

(vi) la violazione e falsa applicazione degli artt. 127 legge fall. e 1367 c.c., in relazione alla circostanza che al voto aveva comunque in effetti partecipato Riscossione Sicilia s.p.a., unico creditore privilegiato che, di fatto, sarebbe stato pagato con dilazione; e questo creditore aveva votato per la quota chirografaria del proprio credito approvando il concordato;

(vii) la violazione e falsa applicazione degli artt. 124 e 125 legge fall., nella parte relativa alla ritenuta imputabilità a essa ricorrente dei vizi conseguenti alla mancata partecipazione dei creditori privilegiati alle operazioni di voto e al mancato deposito della relazione giurata, volta che invece non dalla proponente, ma dal giudice delegato, avrebbe dovuto essere verificata la necessità del voto e del deposito di relazioni di stima in base alla prescelta esegesi delle norme in materia.

III. - I primi quattro motivi di ricorso, esaminabili unitariamente perché connessi, sono fondati. Occorre premettere che il tema della legittimazione dell'azionista a opporsi all'omologazione del concordato è stato affrontato da questa corte, prima della riforma della legge fallimentare, in relazione solo al concordato preventivo.

In quell'occasione la corte ha affermato che il socio di una società di capitali - la quale abbia richiesto l'ammissione al concordato preventivo con cessione dei beni e a detta procedura sia stata ammessa - non ha né interesse, né legittimazione a proporre opposizione all'omologazione del concordato (Sez. 1 n. 4919/1995).

Il percorso argomentativo di quel precedente non è estensibile al problema che qui viene in esame, perché si basa sul vincolo che per l'azionista dissenziente si determina in esito alla deliberazione assembleare della società in bonis, che abbia deciso di proporre il concordato.

E' invece estensibile la premessa, che si attaglia perfettamente anche alla questione della legittimazione a opporsi all'omologazione del concordato fallimentare nel vigore delle nuove norme.

Tale premessa è che la legittimazione, desunta dall'espressione "qualsiasi interessato", per quanto sia ampia la formula adoperata, evoca lo schema legale dell'art. 100 c.p.c.

In guisa conforme la corte d'appello ha ritenuto legittimato all'opposizione l'azionista a motivo del fatto che l'interesse andava radicato "nella sua posizione di socio (..) e nelle dedotte irregolarità della procedura di concordato". Ha però aggiunto che in sede di valutazione dell'interesse all'opposizione, in quanto corrispondente all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non competeva una "valutazione in concreto (...) in ordine all'asserita convenienza della proposta concordataria", tanto più che "anche in sede di esame (logicamente successivo) della fondatezza dell'opposizione (...) non è consentito un giudizio di convenienza", ma unicamente "il controllo del rispetto della regolarità formale".

L'argomentazione sostenuta dalla corte distrettuale è da questo punto di vista errata quando non manifestamente contraddittoria.

Se è vero che l'art. 129, secondo comma, legge fall., nell'affermare che l'opposizione al giudizio di omologazione può essere proposta "da parte di qualsiasi interessato", rinvia al concetto di interesse in funzione legittimante, altrettanto vero che l'interesse in questione è giuridico, e non di mero fatto.

L'interesse giuridico richiede sempre l'accertamento di una situazione giuridica e la prospettazione dell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. per tutte, quanto all'interesse ex art. 100 c.p.c., Sez. lav. n. 6749/2012; Sez. 6[^] L n. 2051/2011; ma anche Sez. 3[^] n. 12952/2007 e molte altre).

Questo perché il processo - qualunque processo - non può essere utilizzato a tutela di posizioni solo teoriche che la parte ritenga corrette.

E allora, esattamente come per l'interesse ad agire, che identifica la concreta e attuale possibilità di perseguire un bene della vita attraverso il tipo di processo che viene in considerazione, in corrispondenza a una lesione dell'interesse protetto, la valutazione dell'interesse cui allude l'art. 129 legge fall., ai fini della correlata condizione di legittimazione all'opposizione, implica un accertamento in concreto.

Tale accertamento suppone che sia dedotta l'incidenza negativa del concordato, rispetto al fallimento, sulla situazione giuridica di cui l'opponente è titolare.

In altre parole, l'opponente, come del resto il creditore dissenziente, deve avere una ragione oggettiva per opporsi al concordato, dovendo risultare almeno in termini di postulazione rappresentato uno svantaggio per la posizione sostanziale, derivante dalla soluzione concordataria e non, invece, dal fallimento.

In questo senso non è vero che l'interesse si radica nella mera posizione di socio della fallita.

Nel dissesto, l'interesse dell'azionista si esprime, giuridicamente, nella pretesa di realizzare, attraverso la liquidazione, il valore della partecipazione.

Un simile interesse non pregiudicato (né dal controricorso risulta che sia stato mai dedotto il contrario) dal fatto che l'esperienza fallimentare abbia a chiudersi tramite la procedura di concordato (art. 119 legge fall.).

Il concordato omologato, nella visione della riforma della legge fallimentare, generando una alternativa procedimentale al fallimento, si presta semmai a salvaguardare i valori economici e imprenditoriali potenzialmente compressi dalla gestione fallimentare.

Sicché la sottolineatura dell'essere l'opponente un azionista della fallita non ha proprio nessun rilievo.

IV. - Può osservarsi che un'antica autorevole dottrina, ben vero rispetto al concordato preventivo, ha individuato la condizione legittimante nell'interesse dell'azionista alle sorti della società, al suo buon nome e, in definitiva, a una corretta soluzione della crisi. E a tale rilievo sembra ispirata l'ulteriore affermazione della pronuncia impugnata, per la quale l'interesse dell'Alberti andava individuato nella posizione di socio "e nelle dedotte irregolarità della procedura di concordato".

Neppure questa prospettazione può essere condivisa.

L'interesse all'opposizione, individuato rispetto alle dedotte irregolarità della procedura, è un interesse di fatto. Individuare l'interesse giuridico a opporsi all'omologazione significa invece stabilire se il diritto sostanziale dell'azionista possa vantare la tutela giurisdizionale attuabile mediante il tipo di procedimento instaurato.

Questa condizione non può identificarsi nel mero potere di denuncia di situazioni procedimentali asseritamente irregolari, che il giudice dell'omologazione - v. l'art. 129, quarto comma, legge fall. - è comunque chiamato a verificare d'ufficio.

L'impugnata decisione va dunque cassata nella parte in cui ha innanzi tutto ritenuto l'azionista di per sé legittimato a opporsi all'omologazione del concordato fallimentare.

V. - Vanno adesso esaminati i profili di censura in ordine al diniego dell'omologazione del concordato fallimentare.

Detti profili sono consegnati ai motivi dal quinto al settimo.

Invero la corte d'appello, confermando il decreto del tribunale, ha comunque negato l'omologazione in ragione di irregolarità della procedura suscettibili di essere riscontrate a prescindere dall'opposizione (art. 129, quarto comma, legge fall.).

I motivi possono essere oggetto di esame unitario perché connessi.

Deve essere rigettato il quinto motivo, mentre va accolto, per la ragione che segue, il sesto, con assorbimento del settimo.

VI. - E' necessario ricostruire i termini della questione da un punto di vista generale, per l'importanza che essa riveste nel panorama di riferimento.

Ed è rilievo preliminare che gli artt. 124, terzo comma, e 127, quarto comma, della legge fall. stabiliscono che la proposta di concordato fallimentare può prevedere la soddisfazione non integrale dei creditori muniti di diritto di prelazione e che, però, i creditori privilegiati, in tal caso, sono considerati per la parte residua del credito come chirografari.

I creditori vanno quindi ammessi al voto per tale porzione.

La riforma, anche a mezzo del decreto correttivo del 2007, non ha tuttavia esplicitamente risolto il problema della proposta di pagamento dilazionato dei crediti privilegiati.

Nella specie, come chiarito dalla corte distrettuale, era stato proposto un pagamento integrale non immediato, ma appunto dilazionato in quattordici rate semestrale e da completare entro un

anno dall'ultima rateazione: dunque in otto anni.

La ricorrente assume che il pagamento dilazionato era peraltro comprensivo degli interessi legali, ciò sostenendo in base alla locuzione "integrale soddisfacimento" più volte adoperata nella proposta. E va qui osservato che sia il tribunale, sia la corte d'appello, per quel che emerge dalla motivazione del decreto impugnato, hanno ritenuto possibile addivenire a una simile interpretazione della proposta. Tuttavia entrambi i giudici del merito hanno reputato una simile evenienza non rilevante, giacché la regola generale in materia è quella del pagamento non dilazionato dei privilegiati, per cui il pagamento con tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura è da considerare equivalente a una soddisfazione non integrale in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi normali, con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme loro spettanti.

Per tale motivo la corte d'appello ha ritenuto l'irregolarità della procedura, essendo mancata l'ammissione al voto dei privilegiati e non essendo stata acquisita la relazione giurata del professionista indicato nell'art. 124, terzo comma, legge fall.

VII. - Giuridicamente, la soluzione sostenuta dalla corte distrettuale è condivisibile in ordine alla premessa relativa all'impossibilità di assimilare il pagamento integrale e immediato al pagamento integrale ma dilazionato e con corresponsione degli interessi. Ed è giusto affermare che, nel secondo caso, i creditori privilegiati debbono poter partecipare al voto sulla proposta di concordato nei limiti della perdita consequenziale.

La ratio di simile conclusione sta in ciò: che il pagamento dilazionato importa comunque un sacrificio per i creditori muniti di privilegio, rispetto al quale, per quanto la dilazione di pagamento sia accompagnata dal decorso degli interessi di legge, non può il giudice sostituirsi al creditore al fine di vagliare la equivalenza rispetto al soddisfacimento derivante dal pagamento in danaro, integrale e immediato, del credito.

E' addirittura ovvio sottolineare che, sul versante economico, il pagamento integrale e immediato consente al creditore di disporre prontamente della somma all'atto dell'omologazione, e di deciderne quindi ogni eventuale utilizzo, mentre il pagamento (integrale ma) differito, per quanto compensato dagli interessi, non solo non consente l'impiego totale della somma corrispondente al titolo ma espone, altresì, il creditore a un rischio supplementare di inadempimento del debitore prolungato nel tempo; al punto che, nel caso di specie, per la copertura di un tale rischio supplementare erano state previste apposite fideiussioni da consegnare al momento dell'omologazione.

D'altronde, giuridicamente, un pagamento integrale ma dilazionato, per quanto accompagnato dal computo di interessi, dà comunque luogo a un'ipotesi di ritardo nell'adempimento; e quindi non può essere considerato equivalente a quel pagamento - immediato e integrale - che identifica, invece, l'adempimento in senso stretto.

Dal punto di vista civilistico il ritardo nell'esecuzione della prestazione dovuta costituisce ipotesi di inesatta attuazione del rapporto obbligatorio, salvo che non risulti legittimato dall'accordo del creditore.

In simile contesto, quanto sostenuto dalla corte d'appello resiste alle censure svolte col quinto motivo di ricorso.

VIII. - Per converso la tesi sostenuta dalla corte d'appello non è corretta nel profilo attinente alla ritenuta necessità di deposito, in casi simili, anche della relazione giurata del professionista. E tanto va puntualizzato sempre nel contesto di principi che rilevano.

Il pagamento integrale ma rateizzato, anche se accompagnato dalla corresponsione degli interessi, comportando un sacrificio della posizione del creditore privilegiato, giustifica - come detto - la necessità di garantire la sua partecipazione al voto. Non giustifica invece, per difetto di ratio, la necessità di acquisire la relazione del professionista cui fa riferimento l'art. 124, terzo comma, della legge fall.

L'incombente in questione è da correlare alla necessità di stabilire "il valore di mercato" attribuibile ai beni o ai diritti soggetti alla causa di prelazione, al fine di assicurare che la soddisfazione del creditore avvenga nella misura comunque pari (o superiore) a ciò che sarebbe ottenibile dalla liquidazione del bene o del diritto.

In pratica, la relazione giurata del professionista designato dal tribunale è funzionale alla verifica di un valore che consenta di determinare la misura di soddisfazione del credito presumibilmente realizzabile in caso di liquidazione dei beni e dei diritti, quale limite minimo suscettibile di essere previsto nella proposta di concordato. Essa non assume alcuna rilevanza quando il proponente abbia confezionato la proposta prevedendo il pagamento del credito in conformità del titolo ma con semplice dilazione. In tal caso la misura del soddisfacimento non è legata al valore dei beni o dei diritti suscettibili di liquidazione, ma molto più semplicemente all'incidenza del decorso del tempo, per cui ogni valutazione al riguardo, in vista del successivo computo delle maggioranze, può essere effettuata dagli organi della procedura.

IX. - Senonché, chiarito nei termini esposti il quadro dei principi, è essenziale considerare che nel caso di specie il decreto, dopo aver affermato che non era stata assicurata la partecipazione al voto dei creditori privilegiati (affermazione non censurata), ha altresì dato conto che la proponente aveva eccepito l'esistenza di un solo creditore privilegiato, Riscossione Sicilia s.p.a., destinatario dell'ipotesi del pagamento con dilazione. Ciò sulla base delle disponibilità liquide esistenti e di quelle che sarebbero maturate alla data prevista di omologazione.

La valutazione che la corte d'appello ha dato di simile circostanza è del tutto carente e si traduce in una falsa applicazione dei principi in materia di omologazione.

Se in effetti il pagamento dilazionato aveva avuto riguardo, rispetto all'ammontare delle somme già riscosse al momento della domanda di omologazione, a un solo creditore, unicamente per questo si sarebbe dovuta effettuare la verifica della sussistenza del pregiudizio economico nel senso di cui alle considerazioni innanzi svolte.

La corte d'appello ha liquidato la questione dicendo che la cosa era irrilevante, perché il creditore suddetto aveva sì partecipato al voto, ma in veste di chirografario, mentre avrebbe dovuto parteciparvi per la quota chirografaria del credito privilegiato.

L'affermazione non soddisfa minimamente l'onere di motivazione e appare, anzi, priva di costrutto, in quanto, ai fini specifici della verifica del rispetto della procedura, ciò che rilevava era appunto che quel creditore fosse stato messo nelle condizioni di esprimere un voto contrario alla proposta. Tale possibilità avrebbe infatti consentito di esprimere il voto anche in relazione alla parte del credito la cui soddisfazione dovevasi ritenere non integrale per effetto della dilazione.

In questi termini la corte d'appello ha ommesso di accertare un fatto decisivo: se, cioè, come puntualmente dedotto, solo il creditore Riscossione Sicilia fosse stato da annoverare tra i privilegiati da pagare con dilazione. In ipotesi affermativa, non si sarebbe potuta negare l'omologazione volta che la stessa corte ha detto - in conformità alla deduzione della reclamante - che tale creditore aveva partecipato al voto al quale era stato comunque chiamato (come chirografario).

La sua manifestazione di voto sarebbe stata da considerare, in tal caso, equivalente all'approvazione integrale, per effetto del previsto meccanismo di silenzio assenso.

Difatti la circostanza che il creditore sia stato chiamato al voto basta a dire che il diritto di esprimersi contro la proposta sia stato assicurato anche in relazione al credito privilegiato da considerare non interamente soddisfatto, e quindi per la parte residua corrispondente alla perdita rispetto alla quale egli è da considerare ai fini del voto (art. 127, quarto comma, legge fall.).

X. - Resta assorbito il settimo motivo.

Il decreto della corte d'appello di Catania va cassato in relazione ai motivi accolti.

Può essere in generale fissato il seguente principio:

"anche in materia di concordato fallimentare la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, per cui l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura fallimentare equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione del ritardo, rispetto ai tempi ordinari del fallimento, con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme spettanti; ne deriva che, una volta determinata in misura percentuale l'entità di tale perdita, la partecipazione al voto dei creditori privilegiati, ai sensi dell'art. 124, quarto comma, della legge fall., resta determinata entro la detta misura e

non si estende all'intero credito munito di rango privilegiato".

Alla cassazione consegue il rinvio alla medesima corte d'appello, diversa sezione, la quale si uniformerà al citato principio e agli altri complessivamente affermati, così da effettuare i conferenti accertamenti di fatto.

Essa provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d'appello di Catania.

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la navigazione. Utilizzando il sito si accetta la Cookie Policy informazioni chiudi

IL CASO.it

stampante - chiudi

Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11316 - pubb. 06/10/2014

Cassazione civile, sez. I 26 settembre 2014, n. 20388 - Pres. Ceccherini - Est. Didone.

Concordato preventivo - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati - Soddisfazione non integrale

Concordato preventivo - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati - Perdita economica conseguente alla dilazione - Determinazione - Accertamento di fatto - Elementi di valutazione

Concordato preventivo - Dilazione di pagamento dei creditori privilegiati - Mancata corresponsione degli interessi - Questione attinente la determinazione del credito ai fini del voto

Nel concordato preventivo deve ritenersi ammissibile la dilazione di pagamento dei creditori privilegiati per cui, se è vero che la regola generale è quella del pagamento non dilazionato di tali crediti, il pagamento con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della stessa liquidazione, in caso di concordato c.d. liquidativo) equivale a soddisfazione non integrale in ragione della perdita economica conseguente al ritardo (rispetto ai tempi normali) con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme loro spettanti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La determinazione in concreto della perdita economica patita dai creditori privilegiati in seguito alla previsione, contenuta nel piano di concordato preventivo, di un loro pagamento dilazionato rispetto ai tempi tecnici della procedura ed a quelli necessari alla liquidazione dei beni oggetto del privilegio, costituisce un accertamento di fatto che il giudice del merito dovrà compiere alla luce anche della relazione giurata di cui all'articolo 160, comma 2, L.F., tenendo conto di eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati nell'ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui agli articoli 54 e 55 L.F. richiamata dall'art. 169 L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La mancata corresponsione ai creditori privilegiati degli interessi

finalizzati a compensare la perdita derivante dalla dilazione di pagamento dei loro crediti assume rilievo ai fini della determinazione del quantum del credito e ai fini del voto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

[Il testo integrale](#)

20388/14



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Concordato preventivo.
Dilazione.
Privilegiati.

R.G.N. 21234/2011

Cron. 20388

Rep.

Ud. 04/07/2014

PU

FR

*Ni e' ambiziosa
al nat. Patz
da parte
del G. D.
in data
28/7/2011
fu il lic.
Fall. DE.COSEL*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente -

Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

SENTENZA

sul ricorso 21234-2011 proposto da:

FALLIMENTO DE.CO. S.R.L. (c.f. 01752550549), in

persona del Curatore avv. FRANCESCA CRIVELLARI,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVIO

21, presso l'avvocato TOMMASO MANFEROCE, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

2014

1439

- ricorrente -

contro

GULINO VINCENZO, già Amministratore Unico della

DE.CO. S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA L. MAGALOTTI 15, presso l'avvocato NICOLA
ALESSANDRO SALDUTTI, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato ANDREA SALDUTTI, giusta
procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

contro

BRASILIA MARIA BIANCA, CHIARA S.R.L., ODORISIO
S.P.A., DECOREV S.A.S., DIEMME ELETTRICA S.R.L.;

- *intimati* -


avverso la sentenza n. 3359/2010 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 04/07/2014 dal Consigliere

Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato SALDUTTI
ANDREA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.



Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha revocato la sentenza dichiarativa di fallimento della s.r.l. DECO pronunciata dal Tribunale di Roma dopo la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo presentata dalla società medesima.

Il diniego di ammissione alla procedura di concordato era stato motivato dal mancato riconoscimento degli interessi sui crediti privilegiati, in assenza delle condizioni di riduzione del credito, e la dilazione del pagamento per tali crediti, dal momento che era prevista una scadenza di ventiquattro mesi per il pagamento.

Secondo la Corte di merito il tribunale aveva operato una (indebita) valutazione di merito della proposta, non correlata in alcun modo alla specifica previsione di cui all'art. 160 l. fall., la quale pone come limite per l'ammissibilità della proposta, quanto ai creditori privilegiati, la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicata nella relazione giurata, nonché l'inibizione all'alterazione delle cause legittime di prelazione per effetto del trattamento stabilito per ciascuna classe di creditori. Ipotesi non richiamata nel decreto del tribunale



e non sussistente nella concreta fattispecie. Quindi la valutazione del tribunale esulava dai limiti riconosciutigli dalla normativa vigente.


1.1.- Contro la sentenza di appello il curatore del fallimento della s.r.l. DECO ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.

Resiste con controricorso Vincenzo Gulino, già amministratore della società fallita.

2.- Con l'unico motivo di ricorso la curatela ricorrente denuncia la violazione di norme sul concordato preventivo e sugli interessi nel fallimento, per avere la Corte di appello ritenuto valutazione di merito, insindacabile dal giudice, l'esclusione degli interessi sui crediti privilegiati dilazionati.

In sintesi deduce che la proposta di concordato, per corrispondere allo schema legale tipico, deve necessariamente contenere per i creditori privilegiati il pagamento integrale dei propri crediti. Gli interessi, quali accessori del capitale, fanno parte del credito complessivo e ne seguono la sorte vuoi ai sensi dell'art. 2749 c.c. vuoi, nella procedura di concordato, ai sensi dell'art. 169 1. fall. che richiama espressamente l'art. 55 1. fall., Anche tali ultime norme, conseguentemente, risultano violate nella fattispecie.

Avrebbe errato, la Corte di merito, da una parte, nel ritenere che il mancato riconoscimento degli interessi sui crediti privilegiati, contenuto nella proposta, in assenza




delle condizioni di riduzione del credito, involgesse una valutazione di merito da parte del Tribunale in sede di ammissione al concordato preventivo; dall'altra, che la disposizione di cui all'art. 160, comma 2, 1. fall., non ricorrerebbe in relazione agli interessi spettanti ai creditori privilegiati.

Deduce che il mancato riconoscimento nella proposta concordataria della soddisfazione integrale del creditore privilegiato non costituisce questione di merito né di fattibilità, sebbene questione di non conformità della fattispecie ai requisiti previsti dalla legge per l'apertura della procedura di concordato.

Correttamente, pertanto, il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile la proposta concordataria che non solo prevedeva il pagamento non integrale dei creditori privilegiati per il mancato riconoscimento degli interessi per tutto il tempo successivo alla presentazione della domanda ed anche per il periodo successivo di 24 mesi dalla omologazione, indicato come tempo per il presumibile pagamento, ma prevedeva, altresì, appunto, il differimento del pagamento dei crediti privilegiati di 24 mesi dalla intervenuta omologazione.


3.- Giova premettere che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale l'accertamento operato dal tribunale costituiva accertamento di merito non consentito dall'art. 162 1. fall. è errata perché, se in tesi non fosse possibile proporre un pagamento dilazionato



dei crediti privilegiati, con o senza corresponsione di interessi, la dichiarazione di inammissibilità della la proposta presentata in violazione di tale regola (e, quindi, dell'art. 160 l. fall.) costituirebbe senz'altro effetto di un controllo di legittimità della proposta di concordato, come tale consentito al giudice del merito (Sez. un., n. 1521/2013).

Sotto tale aspetto l'impostazione seguita dalla Corte territoriale non può essere quindi condivisa, ma è evidente che l'inesattezza, riguardando la motivazione "in diritto" ed essendo il dispositivo "conforme a diritto", non si traduce in un vizio idoneo a giustificare la cassazione della sentenza impugnata (Cass. 9 aprile 1990, n. 2940; 10 aprile 1983, n. 2627), la cui motivazione, però, deve essere corretta nei sensi più avanti spiegati, come imposto dall'art. 384 c.p.c.


4.- Recentemente questa Corte (Sez. 1, n. 10112/2014) ha esaminato le seguenti questioni: a) se sia ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati; b) in caso affermativo, se i creditori predetti abbiano diritto di voto nel concordato, in quanto equiparabili ai creditori privilegiati non soddisfatti integralmente; c) in ipotesi di riconoscimento del diritto al voto, quale sia la misura del credito in relazione alla quale computare il diritto di voto; d) l'incidenza sul meccanismo delineato sub c) dell'eventuale riconoscimento di interessi legali in favore



dei creditori privilegiati soddisfatti con notevole dilazione rispetto ai tempi tecnici della procedura.

4.1.- E' noto che la tesi affermativa, in relazione al primo quesito, è tratta dall'intervento del Legislatore, il quale con la riforma dell'art. 160 l. fall. - operata con il d.lgs. n. 169/2007 - ha ora espressamente previsto che <<la proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d)>>. Coerentemente, poi, il nuovo art. 177, comma 3, l. fall. prevede che, ai fini della legittimazione al voto, <<i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito>>.


Per converso, nel regime previgente anche i creditori muniti privilegio speciale su beni non più esistenti (o non rinvenuti) erano esclusi dalle operazioni di voto salvo che avessero rinunciato alla prelazione. Inoltre, l'ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo postulava



l'integrale pagamento dei crediti privilegiati immediatamente dopo l'omologazione del concordato, sia perché l'art. 160 della legge fallimentare - nel condizionare la proposta di concordato al pagamento, entro sei mesi, dei crediti chirografari, e, in caso di dilazione maggiore, alla prestazione di garanzie anche per il pagamento degli interessi - implicitamente presupponeva l'immediato pagamento dei crediti privilegiati, sia perché solo l'obbligo dell'immediata soddisfazione di tali crediti giustificava l'esclusione dei creditori privilegiati dal voto per l'approvazione del concordato e la necessità per partecipare ad esso, della loro rinuncia alla prelazione (Sez. 1, n. 12632/1992; Sez. 1, n. 6901/2010).

D'altronde, che la norma innanzi indicata avesse natura innovativa e, dunque, non interpretativa, era perfettamente chiaro al Legislatore, posto che nella Relazione illustrativa del d.lgs. c.d. "correttivo" è esplicitata la ragione dell'innovazione evidenziandosi che «la normativa precedentemente in vigore non consentiva, in sede di concordato preventivo, ed a differenza di quanto poteva invece accadere nell'ambito di un concordato fallimentare, di offrire un pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, neppure con riferimento a quella parte del loro credito destinata a rimanere comunque insoddisfatta avuto riguardo al presumibile valore di realizzo dei beni sui quali il privilegio cade.


Si è quindi voluto, al fine di incentivare ulteriormente il



ricorso allo strumento del concordato preventivo, e di eliminare una illogica diversità di disciplina rispetto al concordato fallimentare, prevedere che anche la proposta di concordato preventivo possa contemplare il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, semprechè la misura del soddisfacimento proposta non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di vendita dei beni sui quali il privilegio cade>>.

La conferma della tesi favorevole all'ammissibilità della dilazione del pagamento dei crediti privilegiati è stata correttamente tratta, tra l'altro: a) dall'art. 182 ter l. fall., in tema di transazione fiscale, il quale consente espressamente il pagamento, non solo in percentuale, ma anche dilazionato di crediti per tributi muniti di privilegio e, per taluni di essi, "soltanto" quello dilazionato; b) dall'art. 186 bis, comma 2, lett. c), l. fall. (introdotto con d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012) secondo il quale, nel concordato con continuità aziendale, <<il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto>>.

Qui l'esclusione del diritto di voto - con una sorta di



"moratoria" coatta paragonabile a quella di cui all'abrogato istituto dell'amministrazione controllata - vale come conferma - a contrario, per i concordati senza continuità aziendale - del principio generale sancito dall'art. 177, comma 3, 1. fall., secondo il quale <<i>creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito>>.

Ora, anche alla luce delle finalità perseguite dal Legislatore con il decreto c.d. correttivo, così come esplicitate nella Relazione, non vi è chi non veda che, se la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei crediti privilegiati, allora il pagamento dei crediti medesimi con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della stessa liquidazione, in caso di concordato c.d. <<liquidativo>>) equivale a soddisfazione non integrale di essi. Ciò a causa della perdita economica conseguente al ritardo (rispetto ai tempi "normali") con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti.

La determinazione in concreto di tale perdita (rilevante ai fini del computo del voto dei privilegiati) costituisce, ovviamente, accertamento in fatto che il giudice del merito dovrà compiere, alla luce anche della relazione giurata ex art. 160, comma 2, 1. fall. e tenendo conto di eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di

realizzo dei beni gravati nell'ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 l. fall. (richiamata dall'art. 169 l. fall.).

Nella concreta fattispecie il Tribunale non aveva compiuto una non ammessa valutazione di merito - come ritenuto erroneamente dalla Corte di appello, la cui motivazione sul punto va corretta nei sensi innanzi indicati - tuttavia aveva errato nel ritenere inammissibile una dilazione del pagamento dei crediti privilegiati senza considerare che la mancata corresponsione degli interessi andava computata ai fini della determinazione del quantum del credito non soddisfatto e ai fini del voto.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 luglio 2014

Il Presidente

Il consigliere estensore



IL CASO.it

stampante - chiudi

Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10395 - pubb. 12/05/2014

Cassazione civile, sez. I 09 maggio 2014, n. 10112 - Pres. Salmè - Est. Didone.

Concordato preventivo - Pagamento dei creditori privilegiati - Dilazione - Ammissibilità - Soddisfazione non integrale conseguente alla perdita derivante dal ritardo.

Concordato preventivo - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati - Perdita conseguente - Determinazione e quantificazione - Modalità - Rilevanza di interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni nell'ipotesi alternativa al concordato.

Concordato preventivo - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati - Diritto di voto - Equiparazione ai creditori chirografari nella misura corrispondente alla perdita conseguente al ritardo.

Nel concordato preventivo, se è vero che la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei crediti privilegiati, il pagamento dei crediti medesimi con dilazione superiore a quella imposta dei tempi tecnici della procedura (e dalla stessa liquidazione, in caso di concordato cosiddetto "liquidativo") equivale a soddisfazione non integrale di essi a causa della perdita economica conseguente al ritardo con il quale i creditori conseguono disponibilità delle somme loro spettanti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La determinazione in concreto della perdita subita dai creditori privilegiati a causa della dilazione del pagamento del loro credito rispetto ai tempi richiesti dalla procedura o dalla liquidazione dei beni sui quali grava il privilegio costituisce un accertamento che il giudice del merito dovrà compiere sulla scorta anche della relazione giurata di cui all'articolo 160, comma 2, L.F., tenendo conto di eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati dal privilegio nell'ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché nella disciplina degli interessi di cui agli articoli 54 e 55 L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

È ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati, i quali, in tal caso, hanno diritto di voto è sono per tale aspetto equiparati ai creditori chirografari nella misura corrispondente alla perdita economica conseguente al ritardo con il quale i creditori medesimi conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

[Il testo integrale](#)



110112/14

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Concordato
preventivo.
Dilazione
Privilegiati.

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 19730/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE SALME'

- Presidente -

Cron. 10M2

Dott. RENATO BERNABAI

- Consigliere -

Rep. C.I.

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere -

Ud. 20/02/2014

Dott. ANTONIO DIDONE

- Rel. Consigliere -

PU

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ILCASO.it

SENTENZA

sul ricorso 19730-2011 proposto da:

IPPOLITI MARCO (c.f. PPLMRC63P01H501H), nella
qualità di legale rappresentante della AMUSER
S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TIRSO 26, presso l'avvocato BORIA PIETRO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;

2014

- ricorrente -

465

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

ROMA;

- *intimata* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA,
depositato il 04/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 20/02/2014 dal Consigliere
Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

IL CASO.it




Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- La s.p.a. Amuser ha proposto ricorso per cassazione - affidato a tre motivi - contro il decreto del Tribunale di Roma (depositato il 4 maggio 2011) con il quale è stata dichiarata inammissibile la sua proposta di concordato preventivo.

Tale proposta prevedeva, in particolare, l'"integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati "attraverso la liquidità generata dalle dismissioni realizzabili in attivo in un arco temporale non superiore ai 4 anni ".

Il Tribunale con provvedimento del 16.03.2011 aveva rilevato che il pagamento per intero dei creditori privilegiati attraverso la liquidità generata dalle dismissioni realizzabili in attivo in un arco temporale non superiore ai quattro anni, ovvero con un pagamento dilazionato nel tempo non era consentito atteso che i crediti privilegiati sono sottratti alla deliberazione per l 'approvazione della proposta concordataria proprio sul presupposto che il loro soddisfacimento per intero renda non opportuna la loro partecipazione al voto a meno che non ritengano di rinunciare al privilegio, e che pertanto, in assenza di un espresso consenso alla dilazione essi debbono essere soddisfatti nell'immediato. Pertanto, la s.p.a. Amuser aveva provveduto ad integrare il proprio Piano di concordato dichiarandosi disponibile a corrispondere ai creditori privilegiati gli interessi e chiedendo, in alternativa o in via cumulativa, che i




creditori privilegiati fossero ammessi al voto per esprimere il parere sulla dilazione.

Con il provvedimento impugnato il Tribunale - per quanto ancora interessa - ha ritenuto che il soddisfacimento dei creditori privilegiati mediante somme ricavate dalla liquidazione dei beni ceduti, e quindi, in un arco temporale non esiguo, rendeva la proposta in contrasto con il principio per cui il pagamento dei crediti privilegiati deve essere immediato e non può essere dilazionato. L'art. 160, secondo comma, 1. fall. consente una riduzione solo quantitativa della soddisfazione da offrire ai creditori muniti di cause di prelazione non anche che tali creditori possano essere soddisfatti in tempi dilazionati. Inoltre, non era ammissibile il voto dei creditori privilegiati in forza dell'art. 177 1. fall., che prevede tale possibilità solo in caso di rinuncia al privilegio ovvero nell'ipotesi di soddisfazione non integrale dei privilegiati.

1.1.- Il P.M. intimato non ha svolto difese.

2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 160, comma 2, 1. fall. In sintesi deduce che, se tale norma consente una riduzione "quantitativa" della soddisfazione da offrire ai creditori privilegiati allo stesso modo ne dovrebbe essere consentita la soddisfazione integrale benché "con notevole dilazione nel tempo", essendo equiparabili le due situazioni.



Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 177, comma 2, 1. fall. Deduce che il tribunale avrebbe erroneamente applicato il secondo comma dell'art. 177 1. fall., che prevede il diritto di voto dei creditori privilegiati di cui sia prevista l'integrale soddisfazione solo nell'ipotesi di rinuncia anche parziale al privilegio laddove avrebbe dovuto applicare il terzo comma della medesima disposizione, il quale prevede che i creditori privilegiati di cui è prevista la soddisfazione parziale sono equiparati ai chirografari - ai fini del voto - per la parte del credito non soddisfatta. Talché i privilegiati ai quali è proposta l'integrale - ma differita - soddisfazione andrebbero equiparati ai privilegiati non integralmente soddisfatti e ammessi al voto.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione nella parte in cui il provvedimento impugnato non tiene conto della modifica della proposta, che prevedeva la corresponsione degli interessi legali ai creditori privilegiati per il periodo di dilazione del pagamento. La corresponsione degli interessi farebbe ritenere che i privilegiati non subiscano alcun "depauperamento del proprio credito".

3.- Il collegio osserva, in via preliminare, che, poiché non risulta che la ricorrente sia stata dichiarata fallita, il ricorso può essere esaminato (Cass. nn.

n. p. d. e.

21901/2013; 21860/010; 13817/011; 8186/010).

4.- Le questioni poste con il ricorso possono essere così riassunte: a) se sia ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati; b) in caso affermativo, se i creditori predetti abbiano diritto di voto nel concordato, in quanto equiparabili ai creditori privilegiati non soddisfatti integralmente; 3) in ipotesi di riconoscimento del diritto al voto, quale sia la misura del credito in relazione alla quale computare il diritto di voto; 4) l'incidenza sul meccanismo delineato sub 3) dell'eventuale riconoscimento di interessi legali in favore dei creditori privilegiati soddisfatti con notevole dilazione rispetto ai tempi tecnici della procedura.

4.1.- E' noto che la tesi affermativa, in relazione al primo quesito, è tratta dall'intervento del Legislatore, il quale con la riforma dell'art. 160 l. fall. - operata con il d.lgs. n. 169/2007 - ha ora espressamente previsto che «la proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione

Art. 1.2

indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d)>>. Coerentemente, poi, il nuovo art. 177, comma 3, 1. fall. prevede che, ai fini della legittimazione al voto, <<i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito>>.

Per converso, nel regime previgente anche i creditori muniti privilegio speciale su beni non più esistenti (o non rinvenuti) erano esclusi dalle operazioni di voto salvo che avessero rinunciato alla prelazione. Inoltre, l'ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo postulava l'integrale pagamento dei crediti privilegiati immediatamente dopo l'omologazione del concordato, sia perché l'art. 160 della legge fallimentare - nel condizionare la proposta di concordato al pagamento, entro sei mesi, dei crediti chirografari, e, in caso di dilazione maggiore, alla prestazione di garanzie anche per il pagamento degli interessi - implicitamente presupponeva l'immediato pagamento dei crediti privilegiati, sia perché solo l'obbligo dell'immediata soddisfazione di tali crediti giustificava l'esclusione dei creditori privilegiati dal voto per l'approvazione del concordato e la necessità per partecipare ad esso, della loro rinuncia alla prelazione (Sez. 1, n.

A. Libano

12632/1992; Sez. 1, n. 6901/2010).

D'altronde, che la norma innanzi indicata avesse natura innovativa e, dunque, non interpretativa, era perfettamente chiaro al Legislatore, posto che nella Relazione illustrativa del d.lgs. c.d. "correttivo" è esplicitata la ragione dell'innovazione evidenziandosi che «la normativa precedentemente in vigore non consentiva, in sede di concordato preventivo, ed a differenza di quanto poteva invece accadere nell'ambito di un concordato fallimentare, di offrire un pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, neppure con riferimento a quella parte del loro credito destinata a rimanere comunque insoddisfatta avuto riguardo al presumibile valore di realizzo dei beni sui quali il privilegio cade.

Si è quindi voluto, al fine di incentivare ulteriormente il ricorso allo strumento del concordato preventivo, e di eliminare una illogica diversità di disciplina rispetto al concordato fallimentare, prevedere che anche la proposta di concordato preventivo possa contemplare il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, semprechè la misura del soddisfacimento proposta non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di vendita dei beni sui quali il privilegio cade».

La conferma della tesi favorevole all'ammissibilità della dilazione del pagamento dei crediti privilegiati è stata correttamente tratta, tra l'altro: a) dall'art. 182 ter

ab. c.

1. fall., in tema di transazione fiscale, il quale consente espressamente il pagamento, non solo in percentuale, ma anche dilazionato di crediti per tributi muniti di privilegio e, per taluni di essi, "soltanto" quello dilazionato; b) dall'art. 186 bis, comma 2, lett. c), 1. fall. (introdotto con d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012) secondo il quale, nel concordato con continuità aziendale, <<il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto>>.

Qui l'esclusione del diritto di voto - con una sorta di "moratoria" coatta paragonabile a quella di cui all'abrogato istituto dell'amministrazione controllata - vale come conferma - a contrario, per i concordati senza continuità aziendale - del principio generale sancito dall'art. 177, comma 3, 1. fall., secondo il quale <<i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito>>.

Ora, anche alla luce delle finalità perseguite dal

Legislatore con il decreto c.d. correttivo, così come esplicitate nella Relazione, non vi è chi non veda che, se la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei crediti privilegiati, allora il pagamento dei crediti medesimi con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della stessa liquidazione, in caso di concordato c.d. <<liquidativo>>) equivale a soddisfazione non integrale di essi. Ciò a causa della perdita economica conseguente al ritardo (rispetto ai tempi "normali") con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti.

La determinazione in concreto di tale perdita (rilevante ai fini del computo del voto dei privilegiati) costituisce, ovviamente, accertamento in fatto che il giudice del merito dovrà compiere, alla luce anche della relazione giurata ex art. 160, comma 2, 1. fall. e tenendo conto di eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati nell'ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 1. fall. (richiamata dall'art. 169 1. fall.).

Il ricorso, dunque, deve essere accolto e, per l'applicazione dei principi innanzi esposti - cassato il decreto impugnato - deve essere disposto il rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione.



A. G. R.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 febbraio 2014

Il Presidente

Il consigliere estensore



IL CASO.it



Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la navigazione. Utilizzando il sito si accetta la Cookie Policy informazioni chiudi

IL CASO.it

stampante - chiudi

Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13318 - pubbl. 07/09/2015

Cassazione civile, sez. I 02 settembre 2015, n. 17461 - Pres. Ceccherini - Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Concordato preventivo - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati - Ammissibilità - Valutazione del giudice del merito sulla base della relazione giurata ex articolo 160, comma 2, L.F. - Quantificazione della perdita economica conseguente al ritardo - Computo degli interessi

In materia di concordato preventivo, la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato cosiddetto "liquidativo") equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi "normali", con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti; la determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177, terzo comma, l.f., costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata ex art. 160, secondo comma, l.f., tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 l.f. (richiamata dall'art. 169 l.f.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

[Il testo integrale](#)



17461/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente -
- Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere -

Inammissibilità
della
proposta di
concordato
preventivo e
dichiarazione
di
fallimento.
Concordato
dilatatorio.
Ammissibilità.
Limiti.

R.G.N. 25664/2012

ha pronunciato la seguente

Cron. 17461/15
Rep. /
Ud. 13/05/2015

ILCASO.it

SENTENZA

PU

sul ricorso 25664-2012 proposto da:

REM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 09737731001), in
 persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente
 domiciliata in ROMA, VIA L. SPALLANZANI 22/A,
 presso lo STUDIO BUSSOLETTI NUZZO & ASSOCIATI,
 rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO
 BUSSOLETTI, ERMANNO LA MARCA, giusta procura a
 margine del ricorso;

2015

885

- ricorrente -

contro

4

UNIPOL BANCA S.P.A., già UGF BANCA S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO
N.4/C, presso l'avvocato ETTORE CAPPUCCIO, che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso;

FALLIMENTO REM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona
del Curatore prof. avv. FRANCO PAPARELLA,
elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D'ITALIA
19, presso l'avvocato BRUNO SED, che lo rappresenta
e difende, giusta procura in calce al
controricorso;

IL CASO contro - controricorrenti -.it

BANCA POPOLARE PUGLIESE;

- intimata -

avverso la sentenza n. 4777/2012 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 13/05/2015 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato PATRIZIA USAI,
con delega orale, che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;

udito, per il controricorrente FALLIMENTO,

l'Avvocato SED BRUNO, anche con delega per la
controricorrente UNIPOL, che ha chiesto il rigetto
del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, per
l'accoglimento del secondo e per l'assorbimento del
terzo motivo.

IL CASO.it

4

Svolgimento del processo

Con sentenza n.366 del 2012, il Tribunale di Roma, dopo aver dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo con decreto del 6/6/2012, ha dichiarato il fallimento della Rem s.r.l.

La Rem presentava reclamo nonché istanza ex art.19 l.f.; resistevano il Fallimento ed Unipol Banca.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata in data 1 ottobre 2012, ha respinto il reclamo proposto dalla Rem s.r.l. e l'istanza ex art.19 l.f., ed ha compensato tra le parti le spese.

Nello specifico, e per quanto ancora rileva, la Corte del merito ha ritenuto infondato il reclamo, stante l'inammissibilità della proposta di concordato, lesiva dei diritti dei creditori privilegiati, per prevedere "una dilazione che va al di là dei tempi normalmente necessari per l'inizio della liquidazione del patrimonio immobiliare, sicchè i creditori privilegiati si trovano nella condizione di dover subire il concordato o, per poter votare, di dover rinunciare al loro diritto di prelazione"; ha considerato pacifico lo stato di insolvenza, stante la proposizione dell'istanza di concordato preventivo.

Ricorre avverso detta pronuncia la società Rem, sulla base di tre motivi.

Si difendono con separati controricorsi il Fallimento ed Unipol Banca.

La ricorrente ha depositato la memoria ex art.378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.1.- Col primo motivo, Rem si duole della violazione dell'art.1362 c.c., per avere la Corte d'appello inteso come iniziali anziché finali i tempi di pagamento dei creditori privilegiati indicati nella proposta di concordato, "travisando così il tenore letterale della stessa ovvero comunque trascurando di considerare l'intenzione del proponente, come emergente dalla medesima proposta".

2.1.- Il motivo è inammissibile.

La ricorrente infatti, al di là del riferimento alla violazione del criterio di interpretazione del contratto di cui all'art.1362 c.c., propone la questione dell'interpretazione della proposta, e quindi pone una vera e propria questione di merito e non già di violazione dei criteri ermeneutici da parte della Corte d'appello.

1.2.- Col secondo mezzo, la ricorrente si duole della violazione degli artt. 160, 161, 162 e 177 l.f.

La parte ribadisce che le norme in questione non impongono di offrire ai creditori privilegiati "l'esatto adempimento", come ritenuto dal Giudice del merito, ma piuttosto di offrire l'integrale pagamento dei creditori

privilegiati, con possibilità di falcidia in caso di specifica incapienza del bene oggetto di garanzia, e tale integrale pagamento è stato offerto nel caso di specie: nella proposta, i creditori privilegiati avrebbero dovuto semplicemente attendere, come in ogni altra ipotesi di procedura concorsuale, la liquidazione dei beni gravati da privilegio, la dilazione nel soddisfacimento dei creditori era conseguenza ineliminabile della natura dei beni da liquidare, in massima parte immobili, ed era prevista la remunerazione del tempo necessario per la liquidazione col riconoscimento degli interessi convenzionali, ossia degli interessi stabiliti per ciascuno dei creditori privilegiati da ciascun relativo titolo. E della corresponsione degli interessi la Corte d'appello non ha in alcun modo tenuto conto, mentre la stessa ha ritenuto in modo arbitrario ed inammissibile che i tempi della liquidazione fossero stati dilatati per volontà del liquidatore, in danno dei creditori privilegiati.

2.2.- Il motivo è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.

Va resa applicazione del principio enunciato nella sentenza 10112/2014 (e conforme, la successiva 20388/2014) secondo cui, in materia di concordato preventivo, la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una

tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato cosiddetto "liquidativo") equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi "normali", con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti; la determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177, terzo comma, l. f., costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata ex art. 160, secondo comma, l. f., tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 l.f. (richiamata dall'art. 169 l.f.).

E tale valutazione è stata del tutto omessa dal Giudice del merito.

1.3.- Col terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione dell'art.5 l.f., sostenendo l'insussistenza dello stato di insolvenza.

2.3.- Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

3.1.- Conclusivamente, dichiarato inammissibile il primo motivo, va accolto nei sensi di cui in motivazione il secondo, rimanendo così assorbito il terzo, e, cassata la pronuncia impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che provvederà al nuovo giudizio sul reclamo alla stregua del principio di diritto sopra indicato; al Giudice del rinvio spetterà anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie nei sensi di cui in motivazione il secondo motivo, assorbito il terzo, cassa la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, in data 13 maggio 2015

Il Consigliere est.

R. M. D. Vales



Il Presidente

[Handwritten signature]



Art. 186-bis - Concordato con continuità aziendale

Tutte le massime - Cassazione
La continuità aziendale - Concordato con assuntore - Controllo del tribunale - Ragionevole durata del piano di concordato - Migliore soddisfazione dei creditori - Rischio connesso alla continuità aziendale - Destinazione dell'utile ricavato dalla prosecuzione dell'attività - Rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione - Regola del 20% dell'ammontare dei crediti chirografari - Percentuale minima offerta ai crediti chirografari - Concordato misto, liquidatorio e con continuità aziendale - Natura negoziale delle vendite e cancellazione dei vincoli - Concordato con riserva - Continuità temporanea - Cessione parziale dei beni - Scissione - Natura vincolante della proposta - Ruolo e funzioni del commissario giudiziale - Società in liquidazione - Gruppo di imprese - Trasferimento di azienda e accordi sindacali - Affitto di azienda - Cessione di azienda - Fattibilità - Cessazione dell'attività - Finanziamenti prededucibili - Pagamento di creditori strategici - Attestazione del professionista - Attestazione condizionata - Dilazione di pagamento dei creditori - Creditori privilegiati, dilazione di pagamento - Creditori privilegiati, perdita conseguente alla dilazione di pagamento - Tempistica di pagamento e violazione dell'ordine delle cause di prelazione - Liquidazione e rent to buy - Creditori privilegiati, voto - Contratti in corso di esecuzione - Contratti con pubbliche amministrazioni - Contratti pubblici, attestazione del professionista - Pagamenti ex art. 118, co. 3bis, d.lgvo 163/2006 - Esecuzione del concordato e autorizzazioni - Chiusura della procedura - Registro imprese - Liquidatore giudiziale - Modalità di liquidazione - Transazione fiscale - Rilascio del DURC - Risoluzione.

Creditori privilegiati, dilazione di pagamento

Nel concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis legge fall., la dilazione ultra annuale per la soddisfazione dei creditori privilegiati è compensabile mediante l'attribuzione agli stessi del diritto di voto sulla proposta di concordato ai sensi dell'articolo 177, comma 3, legge fall commisurata alla perdita economica sofferta a causa del ritardo.(Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Massa 29 settembre 2016.<="">

<="">

<=""> *La soddisfazione del creditore privilegiato, anche oltre il termine di un anno previsto dall'art. 186-bis legge fall., risulta ammissibile purché si contemperino tale pregiudizio con il riconoscimento del diritto di voto che commisuri la perdita economica subita dal creditore, la cui determinazione in concreto, rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177, terzo comma, 1.f., costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata ex art. 160, comma 2, legge fall., tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 legge fall. (richiamata dall'art. 169 legge fall.);*

(Nel caso di specie, la proposta riconosce ai creditori privilegiati dilazionati il beneficio dell'interesse legale sino all'effettiva soddisfazione, soluzione, questa, che integra il requisito dell'equo contemperamento degli interessi dei creditori privilegiati dilazionati che l'art. 186-bis legge fall. intende assicurare con il riconoscimento del diritto di voto limitatamente alla parte di credito soddisfatta con ritardo ultra-annuale.) (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Como 22 settembre 2016.<="">

<="">

<=""> La dilazione ultrannuale dei creditori privilegiati nel concordato con continuità aziendale è consentita solo laddove i tempi di pagamento non risultino più lunghi di quelli che sarebbero necessari nell'alternativa liquidatoria, circostanza questa che deve essere attestata nella relazione ex art. 161, comma 3, legge fall.

Non ci si può invece spingere fino al punto di dover accettare il principio, che sembra presente nella giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 10112 e 20388 del 2014 e n. 17461 del 2015), secondo cui l'entità del ritardo sarebbe discrezionalmente rimessa al debitore proponente, dal momento che si tratterebbe di soluzione suscettibile di prestarsi ad evidenti abusi. (Matteo Mengoni) (riproduzione riservata) Tribunale Modena 08 febbraio 2016.<="">

<="">

<=""> In caso di dilazione ultrannuale dei creditori privilegiati, non è l'entità della perdita subita per il ritardato pagamento (ultrannuale) a determinare la misura del voto.

Dall'art. 177, comma 2, seconda parte e comma 3, legge fall. non consegue infatti il principio dell'equivalenza tra ammontare del pregiudizio inteso come danno economico e voto, in quanto quest'ultimo è espresso per l'intero credito degradato al chirografo e non per la parte di questo che non trova soddisfacimento nella proposta. In realtà ciò che si desume dalla normativa citata è che il voto è parametrato a quella parte di credito il cui regime ordinario muta per effetto dell'ingresso del debitore nella procedura di concordato.

Ne consegue che così come in caso di pagamento in percentuale del credito privilegiato il creditore vota per l'intera parte di credito degradata al chirografo, perché è quella parte nella sua interezza che può essere oggetto di pagamento parziale, mentre non vota per la parte in privilegio e coperta dal valore del bene, in quanto per questa non può che esservi prospettiva di pagamento integrale; alla stessa stregua il creditore privilegiato con privilegio capiente deve essere chiamato a votare per l'intero credito se la proposta prevede il suo pagamento oltre l'anno, in quanto è il regime giuridico dell'intero credito che muta per effetto del concordato, non essendo applicata la disciplina comune sulla scadenza delle obbligazioni, ma quella speciale dettata per il concordato; se la proposta ne prevede invece la soddisfazione in parte entro l'anno e in parte oltre tale termine, l'entità del voto è parametrata alla parte dilazionata oltre l'anno, posto che la moratoria infrannuale non prevede il voto per espresso dettato legislativo. (Matteo Mengoni) (riproduzione riservata) Tribunale Modena 08 febbraio 2016.<="">

<="">

<=""> L'orizzonte temporale di soddisfacimento in misura superiore all'anno può essere compensato con l'attribuzione del diritto di voto sulla proposta di concordato ai sensi dell'articolo 177, comma 3, legge fall., da commisurarsi in sede di adunanza alla perdita economica sofferta per effetto del ritardo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Massa 04 febbraio 2016.<="">

<="">

<=""> Soddisfa il disposto di cui all'articolo 186-bis legge fall. la proposta che preveda il pagamento non oltre l'anno dalla data del decreto di omologazione dei crediti prededotti e di quelli assistiti da una causa di prelazione sui beni non oggetto di liquidazione ed il pagamento dei creditori chirografari nella misura vincolante del 16% del credito entro la fine del 2020 termine finale

della durata del piano di sviluppo industriale finanziario. Tale tempistica va, infatti, ritenuta compatibile con la funzione economica del concordato preventivo di risanamento consistente nella soluzione della crisi previa assicurazione del soddisfacimento di tutti i creditori in un lasso di tempo ragionevole. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Bergamo 28 gennaio 2016.<="">

<="">

<=""> In materia di concordato preventivo, la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato cosiddetto "liquidativo") equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi "normali", con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti; la determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177, terzo comma, l.f., costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata ex art. 160, secondo comma, l.f., tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 l.f. (richiamata dall'art. 169 l.f.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I 02 settembre 2015.<="">

<="">

<=""> La norma contenuta nell'art. 186 bis, comma 2, lettera c) L.F., che consente la previsione, nel piano concordatario, di una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ha natura eccezionale e si giustifica con la peculiarità, tipica del concordato in continuità, della prosecuzione dell'attività commerciale, la quale giustifica il sacrificio degli interessi dei creditori prelazionari. Detta moratoria non è, quindi, applicabile al concordato liquidatorio nel quale vige, invece, il principio generale che impone al debitore di prevedere l'immediata cessione dei propri beni con effetto dalla data di omologazione del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Rovigo 26 maggio 2015.<="">

<="">

<=""> La norma contenuta nell'art. 186 bis, comma 2, lettera c) L.F., che consente la previsione, nel piano concordatario, di una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ha natura eccezionale e si giustifica con la peculiarità, tipica del concordato in continuità, della prosecuzione dell'attività commerciale, la quale giustifica il sacrificio degli interessi dei creditori prelazionari. Detta moratoria non è, quindi, applicabile al concordato liquidatorio nel quale vige, invece, il principio generale che impone al debitore di prevedere l'immediata cessione dei propri beni con effetto dalla data di omologazione del concordato. (Nel caso di specie, il Tribunale ha prospettato profili di inammissibilità della proposta basata su un contratto di rent to buy che attribuiva al contraente la facoltà di acquistare il bene due anni dopo l'omologazione e che comportava, pertanto, una moratoria superiore ad un anno nel pagamento dei creditori con diritto di prelazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Rovigo 15 maggio 2015.<="">

<="">

<=""> Il principio della scadenza del debito al momento della domanda di concordato opera per qualsiasi proposta concordataria, che preveda o meno la cessione ai creditori, non essendovi alcuna deroga all'art. 55 l. fall. nella disposizione dell'art. 186 bis l. fall. La regola dell'art. 55 l. fall. vale, perciò, anche per i rapporti di finanziamento «utili» alla continuità aziendale. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata) Tribunale Milano 30 ottobre 2014.<="">

<="">

<=""> La dichiarazione del creditore ipotecario che rileva «l'assenza di decadenza dal beneficio del termine e la volontà di non rendere applicabile il disposto dell'art. 55 l.f. secondo comma» non può essere intesa come dichiarazione di deroga dell'art. 55 l. fall., norma peraltro inderogabile, bensì come consenso a una dilazione del pagamento del residuo debito ipotecario, oltre il termine annuale di cui all'art. 186 bis, comma 2, lett. c), l. fall., e si misura in conformità delle scadenze dell'originario piano di ammortamento. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata) Tribunale Milano 30 ottobre 2014.<="">

<="">

<=""> E' ammissibile la proposta di concordato che preveda il pagamento differito oltre l'anno dei creditori privilegiati, con attribuzione ad essi del diritto di voto. Tale interpretazione è del resto ispirata dalla natura stessa del concordato in continuità, nel quale, normalmente, la provvista necessaria alla soddisfazione dei crediti si acquista progressivamente con l'esecuzione del concordato, sì che - non solo al tempo dell'omologa ma anche negli anni successivi durante l'esecuzione del concordato, manca in tutto o in parte l'oggetto del privilegio. Imporre all'impresa che propone un concordato in continuità il pagamento integrale del ceto privilegiato allo scadere del primo anno significherebbe snaturare la regolamentazione del concordato in continuità, che mira non solo a garantire la maggior soddisfazione del ceto creditorio complessivamente inteso, ma anche a salvaguardare la continuità aziendale in funzionamento. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata) Tribunale Rovereto 13 ottobre 2014.<="">

<="">

<=""> Nel concordato preventivo deve ritenersi ammissibile la dilazione di pagamento dei creditori privilegiati per cui, se è vero che la regola generale è quella del pagamento non dilazionato di tali crediti, il pagamento con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della stessa liquidazione, in caso di concordato c.d. liquidativo) equivale a soddisfazione non integrale in ragione della perdita economica conseguente al ritardo (rispetto ai tempi normali) con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme loro spettanti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I 26 settembre 2014.<="">

<="">

<=""> La determinazione in concreto della perdita economica patita dai creditori privilegiati in seguito alla previsione, contenuta nel piano di concordato preventivo, di un loro pagamento dilazionato rispetto ai tempi tecnici della procedura ed a quelli necessari alla liquidazione dei beni oggetto del privilegio, costituisce un accertamento di fatto che il giudice del merito dovrà compiere alla luce anche della relazione giurata di cui all'articolo 160, comma 2, L.F., tenendo conto di eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati nell'ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi

di cui agli articoli 54 e 55 L.F. richiamata dall'art. 169 L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I 26 settembre 2014.<="">
<="">

<=""> La mancata corresponsione ai creditori privilegiati degli interessi finalizzati a compensare la perdita derivante dalla dilazione di pagamento dei loro crediti assume rilievo ai fini della determinazione del quantum del credito e ai fini del voto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I 26 settembre 2014.<="">
<="">

<=""> L'attribuzione ai creditori privilegiati del diritto di voto in misura corrispondente al sacrificio economico derivante da una dilazione di pagamento ulteriore rispetto ai tempi necessari alla liquidazione dei beni sui quali grava il privilegio è una soluzione che si rivela inadeguata a garantire il rispetto dei diritti di detti creditori, i quali in tal modo disporrebbero di un diritto di voto sostanzialmente irrilevante rispetto alla massa dei crediti chirografari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Monza 23 settembre 2014.<="">
<="">

<=""> Una interpretazione sistematica dell'art. 186 bis co. 2 lett. c), unitamente all'art. 160 l.f., porta a ritenere che il legislatore non abbia inteso vietare la dilazione temporale oltre l'anno del pagamento dei creditori privilegiati (il che avrebbe condizionato la possibilità di proporre concordati con continuità aziendale e contraddetto la ratio che ne ha ispirato il relativo intervento normativo), ma abbia, piuttosto, introdotto una facoltà ulteriore rispetto a quella prevista in via generale dal citato art. 160, comma 2. Pertanto, da un lato è stata prevista una moratoria annuale che potrebbe giustificare in ambito concorsuale la stessa sospensione legale del pagamento degli interessi, dall'altro si è ribadita la necessità del rispetto di quanto previsto dal citato art. 160, comma 2 l.f., disciplinando poi espressamente il tema del diritto di voto con riferimento, deve ritenersi, ai soli creditori privilegiati generali od a quelli speciali che non vedano liquidato il bene oggetto della garanzia o che subiscano una dilazione ultrannuale e contemporaneamente superiore al tempo di presumibile alienazione del bene stesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Ravenna 19 agosto 2014.<="">
<="">

<=""> Nel concordato preventivo con continuità aziendale non può essere prevista, in ragione della continuità e delle modalità di reperimento prospettate per il soddisfacimento dei creditori, una violazione dell'ordine delle cause di prelazione, sotto il profilo della tempistica di pagamento dei creditori, né può essere prospettata una dilazione nel pagamento dei creditori privilegiati, maggiore di quella di un anno, prevista dall'art. 186 bis l.f. affinché operi l'esclusione dal diritto di voto. (Dario Finardi) (riproduzione riservata) Tribunale Trento 19 giugno 2014.<="">
<="">

<=""> E' ammissibile una proposta concordataria formulata in continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall. prevedente il pagamento integrale, per sorte capitale ed interessi, dei crediti privilegiati ipotecari entro cinque anni dalla definitività del decreto di omologazione, secondo l'andamento delle vendite dei singoli immobili ipotecari, nonché degli altri creditori privilegiati entro tre anni dalla definitività del decreto di omologazione. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata) Tribunale Forlì 18 giugno 2014.<="">
<="">

<=""> Nel concordato preventivo, se è vero che la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei crediti privilegiati, il pagamento dei crediti medesimi con dilazione superiore a quella imposta dei tempi tecnici della procedura (e dalla stessa liquidazione, in caso di concordato cosiddetto "liquidativo") equivale a soddisfazione non integrale di essi a causa della perdita economica conseguente al ritardo con il quale i creditori conseguono disponibilità delle somme loro spettanti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I 09 maggio 2014.<="">

<="">

<=""> È ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati, i quali, in tal caso, hanno diritto di voto e sono per tale aspetto equiparati ai creditori chirografari nella misura corrispondente alla perdita economica conseguente al ritardo con il quale i creditori medesimi conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I 09 maggio 2014.<="">

<="">

<=""> In caso di sospensione del pagamento dei privilegiati ai sensi dell'art. 186-bis, co. 2, lett. c), e sempre che siano riconosciuti gli interessi di mora, i creditori privilegiati non votano in quanto la soluzione concordataria, prevedendo una soddisfazione comunque contenuta in tempi brevi, non disallinea la loro posizione rispetto a quanto conseguirebbero con la liquidazione fallimentare, rendendo gli stessi indifferenti all'una o all'altra soluzione. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata) Tribunale Marsala 05 febbraio 2014.<="">

<="">

<=""> La previsione di un termine di pagamento dei privilegiati contenuto nei dodici mesi successivi alla moratoria deve ritenersi pienamente rispettoso del dettato dell'art. 186-bis, lett. c), l.f. in quanto è coerente con l'esigenza espressa dalla norma di assicurarne una soddisfazione in tempi contenuti. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata) Tribunale Marsala 05 febbraio 2014.<="">

<="">

<=""> Dall'interpretazione degli articoli 160, comma 2, 177 e 186 bis L.F. si ricava la regola che i creditori privilegiati debbono essere pagati immediatamente dopo l'omologa o in tempi corrispondenti a quelli di una liquidazione fallimentare e che non sono consentite dilazioni ulteriori, se non quella della moratoria annuale introdotta dal citato art. 186 bis per il solo concordato in continuità. L'interpretazione letterale delle norme citate, infatti, indica chiaramente che il legislatore ha inteso consentire esclusivamente una falciatura quantitativa del credito privilegiato, una falciatura collegata non ad una scelta discrezionale o ad una facoltà del proponente il concordato, bensì al dato oggettivo dell'incapienza patrimoniale attestata dal professionista. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Padova 04 dicembre 2013.<="">

<="">

<=""> Solamente nell'ambito del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis L.F. è consentita una moratoria di un anno per il pagamento dei creditori privilegiati, a meno che i beni sui quali insiste la prelazione siano destinati alla liquidazione, ipotesi, quest'ultima, in cui il creditore dovrà essere soddisfatto immediatamente dopo la liquidazione medesima. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Padova 04 dicembre 2013.<="">

<="">

<=""> *La disposizione contenuta nell'art. 186 bis L.F., la quale esclude che la moratoria di un anno attribuisca ai creditori privilegiati il diritto di voto, costituisce la conferma del fatto che il pagamento differito, salvo il caso dell'ipotesi di cui si è detto, non può essere considerato un pagamento integrale ai sensi dell'articolo 177 L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Padova 04 dicembre 2013.<="">*

<="">

<=""> *Il limite temporale della moratoria stabilito dall'articolo 186 bis, comma 2, lett. c, L.F. non può essere superato attraverso la formazione del consenso sulla proposta concordataria con il sistema delle maggioranze di cui all'articolo 177 L.F.; detto limite può, infatti, essere derogato solo mediante singole pattuizioni (che dovranno essere allegare alla domanda di concordato) con i creditori privilegiati coinvolti, oppure mediante il meccanismo di cui all'art. 182 bis L.F. che modula l'accordo al di fuori dalla sede giurisdizionale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Monza 11 giugno 2013.<="">*

<="">